




UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati – Azione 2D “Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) che giungono in Italia presso l'aeroporto di Bologna G. Marconi in applicazione del Regolamento di Dublino” – Annualità 2013

Con Decreto prot. n.6485 dell' 1 agosto 2013 l'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

1.1 Visto:

- il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
- L'art. 2, d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, recante “attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” (di seguito, anche, “decreto qualifiche”);
- l'art. 2, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale (di seguito, anche, “decreto procedure”);
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;
- b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche";

- d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
- e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
- f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- h) richiedente protezione internazionale: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
- i) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);
- j) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;
- k) Decisioni: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/573/CE) che istituisce il FER, Decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 (2008/22/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE e successive Decisioni modificative del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
- l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
- m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;
- n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Servizio Centrale;
- o) Programma pluriennale: documento programmatico 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;
- p) Programma annuale 2013: documento programmatico italiano per il 2013, approvato con Decisione della Commissione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013;

